

COSTITUZIONE D'ASSOCIAZIONE O.N.L.U.S.

“FOS”

COD. FISC. 93452870724

L'anno duemilaquattordici (2014), il giorno ventinove (29) Ottobre in Corato (BA) viale dei Tigli n. 42/19, sono presenti i Signori:

DE LEO Angela,

pensionata, nata a Bitonto (BA) il 28/05/1942 e residente a Corato (BA) in Viale dei Tigli n. 42/19 con codice fiscale DLE NGL 42E68 A893Q;

LEONE Raffaella,

insegnante, nata a Bari (BA) il 02/07/1968 e residente a Corato (BA) in Viale dei Tigli n. 42/20 con codice fiscale: LNE RFL 68L42 A662Z;

PIACENTE Giuseppe,

imprenditore, nato a Bitonto (BA) il 28/07/1964 e residente a Corato (BA) in Viale dei Tigli n. 42/20 con codice fiscale: PCN GPP 64L28 A893Y;

PIACENTE Nicola,

universitario, nato a Bari il 23/07/1995 e residente a Corato (BA) in Viale dei Tigli n. 42/20 con codice fiscale: PCN NCL 95L23 A662P;

tutti cittadini italiani, che d'accordo fra loro, convengono quanto segue:

ART. I) Viene costituita tra i suddetti comparenti una Associazione Culturale non avente scopo di lucro, denominata **“FOS – o.n.l.u.s.”**.

ART. II) L'Associazione ha sede in Corato in viale dei Tigli n. 42/19.

ART. III) L'Associazione ha come scopo e fine ciò che è indicato negli articoli 2 e 3 dell'allegato statuto.


ART. IV) La durata dell'Associazione è fissata fino al 2050, prorogabile di anno in anno con il consenso tacito degli associati ed il suo esercizio sociale coincide con l'anno solare.

ART. V) L'Associazione è regolata dal presente atto e dalle norme contenute nell'allegato Statuto.

ART. VI) Gli organi dell'Associazione sono:

- la Presidenza e l'Assemblea dei Soci.

Ai sensi dello Statuto Sociale la Presidenza è assegnata ad un solo membro fra i Soci



Fondatori, a cui spetta la rappresentanza legale e decisionale.

I presenti individuano sin d'ora come Presidente la Sig.ra DE LEO Angela che eletta, dichiara di accettare la carica a lei conferita.


ART. VII) Il Presidente è autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per gli obblighi previsti per la costituenda Associazione, successivamente, anche quelli per l'eventuale conseguimento del riconoscimento della stessa, nonché ogni altro atto e/o negozio giuridico utile al perseguimento dei fini sociali. Inoltre, lo stesso, è autorizzato a delegare qualsivoglia persona di suo gradimento per l'espletamento di detti atti e/o pratiche.

ART. VIII) La quota di iscrizione dei Soci Fondatori viene fissata in €. 500,00 (Euro cinquecento/00). Pertanto l'attuale fondo cassa è determinato in €. 2.000,00 (duemila/00euro).

Detti componenti si danno reciproco atto che detta quota è stata versata da ciascun associato nella cassa sociale.

ART. IX) Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazione.

ART. X) Le spese del presente atto sono a carico dell'Associazione.



Corato 29 ottobre 2014

DE LEO Angela _____ *Angela De Leo*

LEONE Raffaella _____ *Raffaella Leone*

PIACENTE Giuseppe _____ *Giuseppe Piacente*

PIACENTE Nicola _____ *Nicola Piacente*

Associazione delle Entrate
Dipartimento Provinciale di Bari
Ufficio Provinciale
28 Nov 2014
al n. 15542/3
esente € 200,00
Per il Direttore Provinciale
L'incarico è stato assunto dalla firma
Ugo COLAIANNI

STATUTO

Associazione Culturale “FOS – o.n.l.u.s.”

1. È costituita una Associazione Culturale senza fini di lucro, regolata dal presente statuto e denominata: **“FOS - o.n.l.u.s”**
con sede in Corato (BA), Viale dei Tigli n. 42/19.

2. **FINALITÀ.** L'Associazione non ha scopo di lucro. Il fine dell'Associazione è la promozione della lettura, nelle sue diverse espressioni, in collaborazione sia con le istituzioni pubbliche e private sia con tutti i soggetti che caratterizzano la filiera del libro, nella consapevolezza del fatto che il libro è veicolo di informazioni, idee e cultura e, quindi, strumento fondamentale per assicurare la promozione dello sviluppo della cultura, così come voluto dalla Costituzione Italiana.

3. **PROMOZIONE.** L'Associazione intende promuovere il settore editoriale in collaborazione con gli Enti, le Aziende, e le Associazioni che operano nel settore e con tutte le realtà che caratterizzano il mondo del libro (fiere, festival e premi letterari) utilizzando le nuove forme di comunicazione e incentivando con opportune iniziative la lettura, la diffusione delle librerie e delle biblioteche, l'istituzione di premi e festival di qualità che sappiano valorizzare la scrittura e il pensiero creativo.

4. **MODALITÀ.** L'Associazione persegue la sua finalità:

- a) stimolando le istituzioni locali e nazionali ed internazionali a promuovere la diffusione del libro quale strumento essenziale per la crescita della società;
- b) promuovendo, autonomamente o in collaborazione, iniziative che possano contribuire alla conoscenza ed alla diffusione del libro e della cultura nel mondo;
- c) incentivando la conoscenza del settore della letteratura tramite attività di studio, di ricerca e di sviluppo;
- d) fissando la partecipazione a mostre e fiere nazionali ed estere;
- e) provvedendo in proprio o attraverso affidamento di incarichi all'espletamento dei servizi connessi alla organizzazione delle attività relative alla produzione, promozione e commercializzazione del libro;

f) avviando attività di promozione e vendita di libri (librerie, laboratori di lettura e di scrittura, attività di manipolazione del libro;

g) favorendo la crescita professionale dei propri soci mediante attività di aggiornamento e di formazione, da rivolgere anche a coloro che ne faranno richiesta.

L'Associazione, inoltre, può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente.

Inoltre, per agevolare il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

5. SOCI FONDATORI. Sono di diritto soci fondatori tutti coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

6. SOCI ORDINARI. Possono far parte dell'Associazione, come soci ordinari, tutti coloro che intendono collaborare agli scopi dell'Associazione.

7. SOCI SOSTENITORI. Possono far parte dell'Associazione, anche soci sostenitori, cioè tutti coloro che intendono sostenere finanziariamente gli scopi dell'Associazione.

8. ADESIONE: L'adesione all'Associazione presuppone l'accettazione integrale ed incondizionata del presente Statuto, subordinata al pagamento della quota di iscrizione e di quella annuale, fissate rispettivamente in €. 30,00 (trenta/00euro) e in euro 20,00 (venti/00euro) per i soci ordinari.

La qualifica di socio sostenitore la si acquisisce con un versamento nella cassa dell'Associazione di un contributo finanziario pari ad un minimo di €. 300,00 (trecento/00euro).

Il compito e la verifica delle domande di adesione spettano alla Presidenza entro un mese dalla loro ricezione.

9. RECESSO.

Il recesso del socio ordinario, va comunicato alla Presidenza con lettera raccomandata, spedita entro il 31 Ottobre dell'esercizio sociale precedente a quello che s'intende recedere.

Se detto diritto viene esercitato nell'intervallo di date 01 Novembre – 31 Dicembre

compresi, lo stesso sarà considerato valido dal successivo secondo esercizio sociale.

I soci che recedono dovranno comunque erogare l'annualità dell'esercizio sociale corrente all'espressione del diritto di recesso.

Comunque verrà considerato decaduto dalla qualifica di socio ordinario chi non è in regola con il versamento della quota annuale per due esercizi sociali consecutivi.

10. ORGANI SOCIALI.

Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

- Presidenza;
- Assemblea dei soci;

11. **PRESIDENZA.** La Presidenza è l'organo amministrativo dell'Associazione, è costituito da 1 (uno) membro eletto tra i soci fondatori.

Essa assicura la continuità della vita sociale ed è dotato dei più ampi poteri nell'ordinaria e straordinaria amministrazione sino alla scadenza del suo mandato.

La Presidenza decide le linee generali dell'impegno dell'Associazione; ne cura l'organizzazione operativa; rappresenta l'Associazione; cura i verbali delle riunioni e le operazioni di comunicazione ai soci; cura la tenuta dei registri contabili, la raccolta delle quote associative, i pagamenti inerenti al lavoro dell'Associazione; ha la firma sociale e rappresenta l'Associazione in giudizio e rispetto ai terzi; presiede l'Assemblea. Dura in carica cinque anni e il suo componente è rieleggibile.

La Presidenza valuta e accoglie le richieste di adesione secondo quanto previsto dallo Statuto.

Tutte le cariche dell'Associazione sono prestate a titolo gratuito; particolari servizi per il funzionamento degli organi di segreteria o di organizzazione, sono consentiti rimborsi spese opportunamente documentate.

La carica di Presidente dell'Associazione è incompatibile con la stessa carica in altre associazioni.

12. **ASSEMBLEA.** L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati stessi è composta da tutti i soci fondatori ed ordinari, qualunque sia il tempo della loro ammissione (purché deliberata almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano

tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta durante l'anno sociale ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Presidenza; la sua convocazione può essere richiesta anche da almeno il 50% dei soci ordinari iscritti più 1 (uno) dei soci fondatori e tutti in regola con le loro quote annuali.

La convocazione avviene a cura della Presidenza tramite posta elettronica da inviare agli associati almeno otto giorni prima della data fissata, nei casi di urgenza almeno tre giorni prima. Nella convocazione dovranno essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, in prima e in seconda convocazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli associati in regola con il versamento delle quote. Non possono partecipare i soci che hanno fatto domanda di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale del 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei soci ordinari iscritti ed in regola con il pagamento delle loro quote annuali ed in seconda convocazione con qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Non sono ammesse deleghe di rappresentazione.

L'Assemblea degli associati, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera con la maggioranza assoluta dei presenti; per le delibere inerenti le modifiche del presente statuto e lo scioglimento dell'Associazione con la conseguente devoluzione del patrimonio, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesto il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) degli associati.

Le votazioni dell'Assemblea hanno luogo per alzata di mano, oppure, a scrutinio segreto se espressamente richiesta da almeno 1/3 (un/terzo) dell'assemblea.

13. PATRIMONIO. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote degli associati, dalle somme e dagli altri beni donati all'Associazione senza speciale destinazione, da eventuali eccedenze attive di gestione non diversamente destinate dall'Assemblea e da tutte quelle liberalità, donazioni e contributi, a qualsiasi titolo erogati da soggetti privati, società ed Enti Pubblici. L'amministrazione e l'impiego del patrimonio sono riservati alla Presidenza, che li svolgerà, nel modo più vantaggioso per l'Associazione. È fatto divieto, durante la vita dell'Associazione, di distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio, salvo che la distribuzione o la destinazione sia

imposta per legge.

I versamenti effettuati a qualsiasi titolo, comprese le quote associative e i contributi di ammissione, sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili, né possono formare oggetto di domande di rimborso delle somme versate, né frazionabili e ciò nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di recesso, né in caso di morte del socio, né in caso di esclusione e/o di perdita della qualità di associato a qualsiasi titolo. Le somme ricevute dall'Associazione non creano diritti di partecipazione e non determinano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

14. **FUNZIONAMENTO.** L'associazione dispone per il suo funzionamento: di una sede, di un sito internet che comunichi in tempo reale le attività, agli associati, le linee di impegno, e quanto potrà essere ritenuto utile per il funzionamento dell'Associazione.

15. **SCIoglIMENTO.** L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.

16. **NORME.** Per quanto non previsto dal presente statuto, si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni - o.n.l.u.s..

Corato, 29 ottobre 2014

DE LEO Angela

Angelo De Leo

LEONE Raffaella

Raffaella Leone

PIACENTE Giuseppe

Giuseppe Piacente

PIACENTE Nicola

Nicola Piacente

